

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI MERATE, L'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE, LA PROVINCIA DI LECCO, L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO, L'AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2012-2014

PREMESSO:

Che l'art. 34 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, prevede che per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di un accordo di programma;

Che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

- il conferimento agli Enti locali della titolarità e responsabilità in merito alla programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare con l'utilizzo dello strumento del Piano di Zona;
- il trasferimento di risorse agli Enti locali per la realizzazione dei servizi programmati, attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualmente definito con l'approvazione della Legge Finanziaria, il Fondo Sociale Regionale, altre risorse che vanno ad aggiungersi a quelle annualmente messe a disposizione dai Comuni sulla base di quanto definito dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci;
- il riconoscimento e l'agevolazione, da parte degli Enti locali, delle Regioni e dello Stato nell'ambito delle rispettive competenze, del ruolo delle formazioni sociali elencate all'Art. 1 comma 4 della stessa Legge 328/00 nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Che la Legge n. 3/2001 – Riforma del Titolo V della Costituzione, mantiene in capo ai Comuni le responsabilità prime del sistema ed attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ridefinendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze fra i diversi livelli di governo;

Che la Legge Regionale n. 3/2008 definisce e declina il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, che attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria, anche in

rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. La programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;

Che le Linee di Indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014 emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. IX/2505 del 16.11.2011, in coerenza con la Legge n. 328/2000 e con la Legge Regionale n. 3/2008, richiamano che il territorio di riferimento della programmazione sociale è di norma coincidente con il distretto socio-sanitario, con facoltà di aggregazione tra distretti afferenti alla stessa Azienda Sanitaria Locale.

Regione Lombardia incentiva la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più ambiti afferenti alla stessa ASL.

I Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dell'Ambito e dall'ASL e, qualora ritenuto opportuno, dalla Provincia.

I soggetti del Terzo settore, che hanno partecipato all'elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all'Accordo di Programma.

Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'Accordo di Programma, l'Assemblea dei Sindaci designa un Ente capofila individuato tra i Comuni dell'Ambito o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico espressione di gestioni associate di Comuni.

L'Ufficio di Piano, individuato nell'Accordo di Programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, luogo di relazioni degli attori e di raccordi delle reti, funzionale al rafforzamento dell'integrazione fra i diversi ambiti di policy;

Che la Legge del Consiglio Regionale n. 39 del 14 febbraio 2012 introduce che "l'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce di norma la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, in materia di servizi sociali", con l'aggiunta all'art. 18 della Legge Regionale n. 3/2008 del comma 11 bis;

Che le già citate Linee di Indirizzo regionali per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014 richiamano la necessità di:

- focalizzare l'attenzione sulla ricomposizione istituzionale e finanziaria degli interventi, delle decisioni e delle linee di programmazione;
- liberare le energie degli attori locali, semplificando il quadro degli adempimenti, armonizzando le linee di finanziamento regionali e facendo convergere le risorse regionali

tradizionalmente destinate ai Piani di Zona verso sperimentazioni locali di un welfare promozionale e ricompositivo, individuando negli Uffici di Piano un potenziale protagonista del coordinamento degli interventi locali laddove gli stessi si proponessero come soggetti in grado di:

- connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio;
 - ricomporre le risorse che gli Enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l'azione integrata a livello locale;
 - interloquire con le ASL per l'integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio-sanitario;
 - promuovere l'integrazione tra i diversi ambiti di policy;
- coordinare e integrare le politiche pubbliche come tratto distintivo di una specifica politica istituzionale segnalando – oltre alla necessità dell'integrazione socio-sanitaria – l'urgenza di agire affinché i diversi strumenti di programmazione si parlino e interagiscano a livello territoriale e che il Piano di Zona si coordini con gli altri strumenti di programmazione quali le Linee regionali di indirizzo per le politiche giovanili, gli Accordi Quadro per lo Sviluppo Territoriale (AQST), la programmazione triennale 2012/2014 delle Province, il Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'ASL, i Piani Integrati locali di promozione della salute, il Piano di Governo del Territorio, il Piano triennale degli orari dei servizi, i patti territoriali per l'occupazione;
 - aprire una fase esplorativa, che generi nuove conoscenze e capacità decisionali per gli attori locali, che orienti verso un welfare che non sostituisce la società, ma si allea, che non si appropria dei problemi ma connette le risorse, che non si colloca fuori dalla società, che non conta su risorse in costante espansione, ma si orienta a scelte sostenibili;

Che la Regione, per il triennio 2012-2014 richiama i Comuni, in quanto titolari della programmazione sociale a livello locale, ad orientarsi in modo nuovo nel riconoscimento reciproco di competenze, ruoli, risorse, nell'intreccio di interazioni e nella promozione di sinergie nella comunità locale, operando in modo integrato e condiviso per non disperdere le risorse in interventi frammentati e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse nelle reti;

Che il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, sulla base delle indicazioni regionali, ha approvato il 10 gennaio 2012 un documento sulla predisposizione dei Piani di Zona 2012-2014 che indica fra l'altro:

- l'opportunità di tre Piani di Zona per il territorio provinciale, con l'attenzione a valorizzare le esperienze comuni di programmazione e gestione che hanno caratterizzato l'esperienza lecchese negli ultimi anni, a partire dall'Accordo di Programma per le politiche sociali 2008-2011, per la sua azione nella direzione del dialogo fra le politiche istituzionali e di connessione dei diversi attori della rete sociale e delle loro progettualità;
- l'esistenza pertanto, nel nostro territorio, delle condizioni per candidarsi alla sperimentazione di modelli di welfare caratterizzati da forme innovative di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella governance complessiva del sistema, così come nella individuazione di forme plurali e diffuse nella gestione dell'offerta;
- la possibilità di realizzare, attraverso l'approvazione degli Accordi di Programma per i Piani di Zona 2012-2014 un'ampia intesa istituzionale sulle politiche sociali attraverso un Patto territoriale per un nuovo welfare locale, caratterizzandolo come strumento di convergenza programmatica, progettuale ed economica degli enti istituzionali e degli altri sottoscrittori al fine del coordinamento tra le politiche sociali dei diversi soggetti, ricercando gli elementi di coesione sociale territoriale;
- la funzione di sintesi unitaria della programmazione sociale sul piano politico-istituzionale del Consiglio di Rappresentanza integrato dai Presidenti delle Assemblee Distrettuali e della Provincia e aperto alla partecipazione dei rappresentanti dei diversi enti sottoscrittori degli Accordi di Programma per i Piani di Zona;
- l'individuazione dell'Ufficio dei Piani come ambito di lavoro integrato fra gli Uffici di Piano, per garantire una logica unitaria nell'offerta di servizi sul territorio e un livello di programmazione di profilo provinciale (area comune dei Piani di Zona) anche nella prospettiva di un futuro unico Piano di Zona e per favorire una costante integrazione in particolare con la Provincia, l'ASL e gli altri Enti sottoscrittori;
- un'attenzione specifica alle relazioni con il Terzo settore nelle sue diverse articolazioni ed organizzazioni, con le organizzazioni sindacali, con le aziende e i soggetti privati, per promuovere un progressivo ed effettivo processo di coinvolgimento e partecipazione, ai diversi livelli, nei momenti programmatici, nella logica di un welfare plurale, articolato e coniugato territorialmente;

Tutto ciò premesso tra

- I Comuni di:

Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Cassago Brianza, Casatenovo, Cremella, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, S. Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò;

- L'Azienda Speciale Retesalute in qualità di Ente capofila;
- La Provincia di Lecco;
- L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco;
- L'Azienda Ospedaliera di Lecco;

si conviene di sottoscrivere il seguente Accordo di Programma

ART. 1 – FINALITÀ

I Comuni di Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Cassago Brianza, Casatenovo, Cremella, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, S. Maria Hoé, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò:

- **approvano il Piano di Zona 2012-2014** elaborato nel rispetto dei criteri della Legge n. 328/00, della Legge Regione n. 3/2008 (e successive modifiche) e della DGR n. IX/2505 del 16 novembre 2011, relativo all'Ambito distrettuale di Merate, Piano che ha valenza programmatoria triennale e che annualmente potrà essere aggiornato rispetto alla definizione delle priorità d'intervento, all'allocazione delle risorse economico – finanziarie, alle modalità organizzative e gestionali delle unità di offerta;
- **approvano la previsione delle risorse economiche per l'annualità 2012** come da tabella sotto riportata, specificando che gli importi relativi alle successive annualità dovranno essere approvati dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci in riferimento alle risorse effettivamente assegnate tramite Regione Lombardia in relazione al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) al Fondo Sociale Regionale (FSR), alle quote di solidarietà dei Comuni, ad altri finanziamenti pubblici e privati.

TABELLA RISORSE
annualità 2012

RISORSA	IMPORTO
Fondo Nazionale Politiche Sociali	€ 240.704
Fondo Sociale Regionale	€ 453.792
Fondo Solidarietà Comuni	€ 979.479
Fondo di Solidarietà Comuni 2011	€ 330.140
Quote Solidarietà Comuni interdistrettuale	€ 289.032
Cofinanziamento Progetti Cantieri	€ 68.896
Contributo Piano Nidi	€ 222.636
Funzione accreditamento	€ 11.138
Rette Centri Diurni Disabili	€ 342.705
Rette CSE/SFA/CFPP	€ 444.001
Totale	€ 3.382.523

ART. 2 – OBIETTIVI

OBIETTIVI COMUNI DELLA PROGRAMMAZIONE INTERDISTRETTUALE

Gli obiettivi comuni dei Piani di Zona del prossimo triennio si possono ricondurre ai seguenti:

- assicurare una programmazione coordinata a livello provinciale di interventi e servizi per rispondere ai bisogni delle famiglie e della comunità nell'ambito della rete integrata delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale n. 3/2008 e dalla DGR n. IX/2505 del 16.11.2011, e garantire una costante relazione con i soggetti istituzionali sottoscrittori degli Accordi di Programma per i Piani di Zona e le realtà del Terzo settore aderenti;
- promuovere il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione territoriale, in particolare con la programmazione triennale 2012-2014 della Provincia di Lecco;
- ridefinire le priorità di intervento e il profilo dell'offerta dei servizi a partire dall'analisi dei bisogni delle persone e delle famiglie, perseguendo un modello di welfare partecipato orientato dalla domanda e in grado di costruire e coordinare politiche integrate, in una prospettiva sussidiaria, come previsto dalle Linee d'indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona 2012-2014;
- promuovere il rafforzamento delle funzioni attribuite agli Ambiti, nel rispetto delle specificità locali, anche attraverso il confronto e la condivisione delle diverse esperienze in sede di Ufficio dei Piani; valorizzare gli aspetti comuni tra i territori e sviluppare i servizi

dell'*area comune* anche nella prospettiva di un futuro Piano di Zona unitario, per favorire razionalizzazione, economicità e sostenibilità degli interventi;

- presidiare, a livello provinciale, il governo delle linee di finanziamento previste dai bandi e le relative progettualità da proporre sulle materie di pertinenza, per garantire la massima coerenza ed integrazione con gli obiettivi della programmazione sociale territoriale;
- sviluppare gli elementi della programmazione sociale a partire dal punto di osservazione dei servizi e degli operatori che lavorano quotidianamente con gli utenti e le loro famiglie, assumendo come elementi essenziali per la programmazione e pianificazione degli interventi l'analisi dei bisogni e dei cambiamenti sociali, le istanze dei cittadini più fragili, le compatibilità organizzative ed economiche;
- sviluppare e presidiare una strategia territoriale di coinvolgimento delle diverse realtà operative pubbliche e del Terzo settore che operano in ambito sociale, per garantire le risposte alle problematiche emergenti, nella logica di un welfare comunitario e partecipato.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE D'AMBITO

Gli obiettivi specifici della programmazione d'Ambito del prossimo triennio si possono ricondurre ai seguenti:

- superare la suddivisione in aree tematiche e favorire un'ottica di integrazione, finalizzata alla presa in carico unitaria dei bisogni;
- lavorare nella prospettiva di definire i livelli essenziali di prestazione e la loro sostenibilità;
- sperimentare nuove modalità di risposta, attraverso l'incremento di capacità progettuali diffuse nella rete;
- prevenire il ricorso a strutture residenziali per la gestione di bisogni socio-sanitari, attraverso il potenziamento degli interventi di sostegno alla domiciliarità per anziani e disabili, l'integrazione degli interventi socio-sanitari per le situazioni complesse, il consolidamento-sviluppo delle strutture diurne;
- sostenere ed includere nel tessuto sociale le persone fragili e/o a rischio di emarginazione;
- prevenire il disagio familiare e minorile, mediante interventi di sostegno alle responsabilità educative della famiglia e della scuola, interventi di tutela del minore e della famiglia;
- sostenere le famiglie in situazione di emergenza economica, declinando possibili forme di supporto al collocamento nel mercato del lavoro e nell'accesso al mercato delle abitazioni;
- facilitare i percorsi di accesso ai servizi, attraverso la diffusione della funzione di segretariato sociale, il coordinamento della rete dei servizi di trasporto sociale, il servizio di mediazione culturale;

- ricomporre gli interventi nell'area della conciliazione famiglia-lavoro;
- sviluppare le politiche giovanili.

ART. 3 – IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Ferme restando le competenze di ciascun Ente sottoscrittore di cui agli articoli successivi, le parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:

- concorrere alla realizzazione degli interventi approvati nel Piano di Zona 2012-2014;
- raccordare ogni atto di intesa in materia sociale e socio-sanitaria alla programmazione dei Piani di Zona, per mantenere il livello di sintesi istituzionale ed evitare il riprodursi della frammentazione degli interventi e delle operatività;
- condividere, tramite il Consiglio di Rappresentanza, le strategie di azione comune in occasione di bandi, finanziamenti, che investono direttamente e indirettamente la programmazione sociale e socio-sanitaria;
- coordinare i rispettivi strumenti di programmazione e pianificazione in particolare nella fase di elaborazione dei programmi, al fine di condividere e confrontare la lettura dei bisogni e l'individuazione di possibili priorità;
- garantire la partecipazione dei propri tecnici ai lavori dell'Ufficio dei Piani in ragione degli argomenti trattati;
- assumere gli impegni finanziari stabiliti dal presente Accordo e, sulla base di determinazioni del Consiglio di Rappresentanza e dell'Assemblea Distrettuale, valutare le eventuali variazioni;
- dare avvio ad ogni intervento concertato dando atto che i fondi previsti per gli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altre aree d'intervento previste dal Piano di Zona, secondo le indicazioni regionali.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA

Viene individuato quale Ente capofila dell'Accordo di Programma l'Azienda Speciale Retesalute, a cui spetterà portare a buon fine il presente Accordo di Programma.

L'Ente capofila realizzerà tutti gli interventi necessari per garantire il pieno livello di conoscenza e partecipazione degli Enti firmatari.

ART. 5 – RUOLO E FUNZIONI DELL'ENTE CAPOFILA

L'Azienda Speciale Retesalute, in relazione al ruolo di capofila a cui è designato, svolge la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari e aderenti all'Accordo di Programma e risponde alla collegialità degli stessi.

Retesalute, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal suo delegato, ha l'attribuzione di individuare, di concerto con l'Esecutivo Distrettuale, le azioni per l'attuazione del Piano di Zona.

Il capofila Retesalute, mediante la propria organizzazione, assicura la funzione di supporto alla programmazione di competenza degli organismi politici distrettuali.

A tale scopo assicura:

- il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- la partecipazione dei componenti dell'Ufficio di Piano agli organismi ed ai gruppi di lavoro interdistrettuali (Ufficio dei Piani, Gruppo tecnico della formazione provinciale, Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale, Organismo di Coordinamento della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, etc.);
- il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali in relazione alle competenze di ciascuno (Provincia di Lecco, ASL, Azienda Ospedaliera, Terzo settore, etc.).

Il capofila Retesalute:

- mette a disposizione la propria organizzazione e struttura per l'attività dell'Assemblea Distrettuale, per l'attività dell'Esecutivo Distrettuale, per quella del tavolo del Terzo settore, per l'attività dei gruppi di progetto che potrebbero essere organizzati nel corso del triennio;
- gestisce ed amministra le risorse finanziarie assegnate dall'Assemblea Distrettuale secondo le destinazioni ed i criteri forniti dalla stessa o dall'Esecutivo Distrettuale;
- rende conto della gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle richieste e alla tempificazione degli organismi politici distrettuali e dell'ASL della provincia di Lecco;
- provvede a fornire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione al fine anche degli adempimenti relativi al debito informativo e secondo le competenze dell'Assemblea Distrettuale;
- provvede al coordinamento e al raccordo delle unità d'offerta le quali, per la realizzazione dei servizi, utilizzano fondi distrettuali (CSE, CDD, Comunità alloggio, Servizi per la prima infanzia, etc.);
- provvede alla gestione di interventi approvati dall'Assemblea Distrettuale/Esecutivo e che hanno valenza distrettuale (titoli sociali, etc.);

- partecipa al Collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma costituito ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del TUEL;
- predispone gli atti amministrativi per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano di Zona.

ART. 6 – FUNZIONI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

In ottemperanza alla DGR n. IX/2505 del 16/11/2011 e nell'ambito dello sviluppo di una visione territoriale, l'ASL dovrà operare per garantire la centralità del bisogno e della persona, superare la frammentazione dei servizi e sviluppare le reti territoriali organizzando le funzioni territoriali al fine di:

- razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
- orientare l'organizzazione della Direzione Sociale alla relazione con il territorio;
- integrare gli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel paragrafo "L'integrazione socio-sanitaria" contenuto nel Piano di Zona;
- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale;
- programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta socio-sanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai Comuni, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
- accompagnare le sperimentazioni di nuove unità d'offerta mettendo a punto il sistema di regole e gli strumenti necessari secondo le indicazioni regionali;
- sperimentare nuove modalità di raccolta di risorse finanziarie per la realizzazione del sistema di welfare locale, valorizzando la partecipazione dei soggetti che vi concorrono e il ruolo peculiare della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lecco;
- partecipare in modo attivo all'applicazione del fattore famiglia coinvolgendo i Comuni e le strutture socio-sanitarie;
- esercitare la vigilanza e il controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e socio-sanitarie;
- erogare le risorse dei fondi regionali e nazionali;
- acquistare le prestazioni socio-sanitarie rese dalle unità d'offerta accreditate;
- gestire i flussi informativi, a supporto dell'attività di programmazione comunale e regionale ed inoltre svolgere il ruolo di monitoraggio dei Piani di Zona;

- collaborare con la Regione nel coordinamento, integrazione e monitoraggio della rete delle unità di offerta socio-sanitarie.

ART. 7 – FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI LECCO

Compete alla Provincia programmare interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, nonché sostenere nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e socio-sanitarie, d'intesa con i Comuni interessati e con l'ASL di Lecco.

La Provincia di Lecco, nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona, progetta e realizza interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, garantendo le connessioni, collaborazioni e il sostegno alla realizzazione di investimenti e interventi innovativi, d'intesa con gli altri enti aderenti.

La Provincia di Lecco, inoltre, nello specifico:

- sostiene le funzioni svolte dai Piani di Zona attraverso l'Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali (OPS), l'Osservatorio Provinciale Immigrazione (OPI) per la costruzione e l'organizzazione di un sistema informativo dei servizi sociali finalizzato a migliorare la conoscenza dei fenomeni che necessitano di protezione sociale e a monitorare gli impatti del nuovo sistema di welfare;
- offre supporto formativo agli Uffici di Piano ed agli operatori coinvolti nel processo di gestione;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per garantire l'accesso alle scuole secondarie di secondo grado degli alunni disabili attraverso il sostegno al trasporto;
- collabora con gli Ambiti distrettuali per l'organizzazione e gestione di interventi in favore dei disabili sensoriali;
- offre agli Ambiti distrettuali la disponibilità, per il tramite del Servizio Fasce Deboli, per promuovere e favorire percorsi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli del mercato del lavoro e di altre categorie di persone in condizioni di svantaggio sociale;
- offre la collaborazione per lo sviluppo della rete delle assistenti familiari anche attraverso le azioni del Centro Risorse Donne.

ART. 8 – FUNZIONI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Compete all'Azienda Ospedaliera il compito di dare risposte adeguate ai bisogni di salute in ambito diagnostico e terapeutico nonché il coordinamento e il raccordo con le strutture dipartimentali che

intercettano direttamente e/o indirettamente l'utenza oggetto degli interventi previsti nel Piano di Zona.

L'Azienda Ospedaliera di Lecco nello specifico si impegna a:

- partecipare ad un confronto costante e ad una valutazione continua degli strumenti e interventi dell'integrazione socio-sanitaria, anche per revisionare i protocolli/documenti attualmente in vigore;
- concorrere, sulla base delle proprie competenze alla realizzazione del Piano di Zona in particolare per gli interventi riferiti all'integrazione sociale delle persone in carico ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale, dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza e del Servizio di Neuropsicologia;
- collaborare all'integrazione degli interventi delle reti socio-sanitarie e sociali come indicato nel paragrafo "L'integrazione socio-sanitaria" contenuto nel Piano di Zona.

ART. 9 – ORGANI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci esercita le attribuzioni assegnate dalla Conferenza dei Sindaci dell'ASL, ed in particolare:

- svolge il ruolo di indirizzo e di governo per la sottoscrizione di accordi e protocolli interistituzionali che riguardino l'intero territorio provinciale, come previsto dalla DGR n. IX/2505/2011;
- orienta e monitora i Piani di Zona in modo da renderne unitari ed organici i processi di attuazione, soprattutto in relazione ai livelli essenziali di assistenza, facilitando eventuali sinergie e collaborazioni tra le aree distrettuali;
- promuove d'intesa con i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, la Provincia e l'ASL e, nella relazione con gli altri Enti sottoscrittori e aderenti ai Piani di Zona, tutte le azioni necessarie per favorire una convergenza programmatica, progettuale ed economica, al fine di caratterizzare la programmazione territoriale come strumento di sviluppo di un nuovo welfare territoriale secondo le indicazioni della DGR n. IX/2505/2011;
- promuove, d'intesa con la Provincia di Lecco, le attività formative e di supporto ai Piani di Zona.

UFFICIO DEI PIANI

L'Ufficio dei Piani è l'organismo tecnico di raccordo col Consiglio di Rappresentanza, garante di un lavoro integrato fra gli Uffici di Piano con particolare riferimento alle aree comuni di programmazione previste dai Piani di Zona.

L'Ufficio dei Piani dovrà promuovere una logica di governo con regole unitarie nell'offerta di servizi sul territorio e una programmazione di profilo provinciale.

L'Ufficio dei Piani lavorerà in costante integrazione con gli enti sottoscrittori e aderenti agli Accordi di Programma per i Piani di Zona ed in particolare con la Provincia di Lecco e l'ASL, per mettere a tema le progettualità territoriali in materia sociale e portarle ad una visione coordinata e il più possibile integrata, secondo le indicazioni della DGR n. IX/2505/2011.

L'Ufficio dei Piani è composto da un Coordinatore, dai Coordinatori degli Uffici di Piano e opererà in costante integrazione con i Responsabili degli Enti sottoscrittori e aderenti, come indicato all'allegato 2 del documento approvato il 10/01/2012 dal Consiglio di Rappresentanza per la predisposizione dei Piani di Zona 2012-2014.

L'Ufficio dei Piani è supportato per ogni esigenza amministrativa dall'Ufficio dei Sindaci istituito presso l'ASL di Lecco.

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI DI MERATE

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci rappresenta il luogo stabile della decisionalità politica ed è pertanto chiamata a:

- elaborare le politiche sociali e socio-sanitarie distrettuali;
- approvare il Piano di Zona e i suoi eventuali aggiornamenti;
- verificare annualmente lo stato di raggiungimento degli obiettivi;
- approvare i piani economico-finanziari ed i dati relativi alla rendicontazione ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.

Il ruolo di organismo politico del Piano di Zona attribuito all'Assemblea Distrettuale dei Sindaci è ulteriormente sottolineato dalla necessità che esso sia distinto dall'Assemblea dell'Ente incaricato della gestione dei servizi, pur con funzioni di capofila dell'Accordo di Programma del Piano di Zona.

Inoltre, l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci ratifica i componenti dell'Ufficio di Piano, i rappresentanti del Terzo settore che, nominati dall'assemblea locale del Terzo settore, partecipano (senza diritto di voto) all'Assemblea Distrettuale.

L'Assemblea è composta dai ventisei Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Merate.

Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalla Legge Regionale n. 31/97 e dal proprio regolamento.

L'Assemblea è integrata dai rappresentanti dei seguenti soggetti:

- RETESALUTE – Ente capofila;
- componenti del meratese nel Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
- Provincia di Lecco;
- ASL della Provincia di Lecco;
- Terzo settore.

Questi soggetti svolgeranno un ruolo propositivo e di consulenza, a supporto del processo decisionale proprio dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

ESECUTIVO DISTRETTUALE

L'Esecutivo Distrettuale è il tavolo politico ristretto dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci con funzioni consultive di istruttoria.

L'Esecutivo è costituito dai seguenti componenti eletti dall'Assemblea:

- Presidente dell'Assemblea Distrettuale;
- Vice Presidente dell'Assemblea Distrettuale;
- due componenti in rappresentanza dell'area del casatese e meratese.

In particolare spettano all'Esecutivo le seguenti competenze:

- predisporre gli atti istruttori per le riunioni dell'Assemblea Distrettuale;
- fornire all'Ente capofila e all'Ufficio di Piano gli indirizzi programmatori e verificare la loro attuazione;
- interfacciare l'attività dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci con quella del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci provinciale.

L'Esecutivo Distrettuale è integrato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano e dai rappresentanti dell'ambito distrettuale al Consiglio di Rappresentanza provinciale.

All'Esecutivo possono essere invitati a partecipare, sulla base degli argomenti trattati, i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale, dell'ASL e del Terzo settore.

UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico-esecutivo dell'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona. La funzione dell'Ufficio di Piano è quella di:

- ricercare, leggere, elaborare conoscenze;
- mettere a disposizione/far circolare informazioni;

- favorire la possibilità tra i soggetti istituzionali e non, di conoscere meglio le tematiche sociali;
- costruire alleanze ed integrare le risorse.

Inoltre spetta all'Ufficio di Piano:

- predisporre, sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di Zona e le successive modifiche ed aggiornamenti;
- attuare gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- attuare gli indirizzi e le scelte del livello politico conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- curare il raccordo tecnico ed operativo con l'ASL per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a livello distrettuale;
- curare in particolar modo il raccordo con il Coordinamento dei servizi sociali territoriali;
- raccordare stabilmente la propria programmazione con gli Uffici di Piano di Bellano e Lecco – con particolare riferimento agli interventi previsti dall'area comune dei Piani di Zona – nell'ambito dell'Ufficio dei Piani istituito presso l'ASL.

Garantisce il supporto alla programmazione, alla pianificazione, alla valutazione e al coordinamento degli interventi, alla costruzione e gestione del budget, all'amministrazione delle risorse, all'istruttoria degli atti di esecuzione.

L'Ufficio di Piano risponde inoltre nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'ASL e della Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente capofila ed ha una struttura operativa indicativamente così definita:

- un operatore tecnico col ruolo di Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- un operatore tecnico dell'Ente capofila Retesalute;
- un operatore amministrativo.

L'articolazione dell'Ufficio di Piano è soggetta alla determinazione del budget, definito annualmente dall'Assemblea Distrettuale, garantendo comunque le funzioni del Coordinatore.

L'Ufficio di Piano è composto, oltre che dalle figure sopra nominate, anche da:

- operatore dell'Ufficio bandi e progetti di Retesalute;
- responsabile dell'Area sociale di Retesalute;
- coordinatore degli Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale;
- coordinatore socio-sanitario distrettuale dell'ASL;
- rappresentanti tecnici designati dal Terzo settore.

L'Ufficio di Piano allargato si riunisce regolarmente a cadenza bimestrale (almeno sei volte l'anno), e in aggiunta su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio di Piano o di uno dei componenti, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea Distrettuale.

L'Ufficio di Piano si interfaccia prioritariamente con il Presidente dell'Assemblea Distrettuale e con l'Esecutivo, per la predisposizione degli atti istruttori da sottoporre all'Assemblea Distrettuale e per l'attuazione degli indirizzi programmatori.

COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Il Coordinamento dei servizi sociali territoriali ha lo scopo di portare un contributo tecnico professionale al processo programmatico.

Il Coordinamento dei servizi sociali territoriali esprime al proprio interno un coordinatore Assistente Sociale (anche a rotazione annuale) che partecipa all'attività dell'Ufficio di Piano, come indicato al precedente punto.

Spetta al coordinatore Assistente Sociale convocare gli incontri (indicativamente a cadenza bimestrale), sulla base di un programma di lavoro condiviso con l'Ufficio di Piano.

Il coordinatore ha il compito di fare sintesi dell'attività svolta dal gruppo professionale, di portare nell'Ufficio di Piano un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e delle risorse territoriali e alla valutazione degli interventi, nonché di proporre iniziative e modalità di intervento anche innovative e sperimentali.

Il coordinatore svolge questa attività in aggiunta alle proprie ore lavorative e gli viene riconosciuto un compenso economico, quantificato sulla base di un monte ore annuo.

I GRUPPI DI PROGETTO

Considerando le linee d'indirizzo della Regione Lombardia, che valorizzano le progettazioni condivise tra diversi attori locali, è strategico attivare gruppi di progetto in grado di proporre sperimentazioni rispondenti ai criteri di finanziamento.

I gruppi di progetto sono chiamati a sviluppare la connessione di conoscenze, la ricomposizione delle risorse e l'integrazione tra i diversi ambiti di policy attorno ad una problematica.

I gruppi di progetto e la loro composizione sono individuati e attivati dall'Assemblea Distrettuale/Esecutivo; sono composti dai diversi attori che rappresentano i portatori di interessi in merito allo specifico oggetto di lavoro; la regia e il coordinamento di ogni singolo gruppo è in capo all'Ufficio di Piano.

Il funzionamento dei gruppi di progetto è definito da uno specifico regolamento.

ART. 10 – RUOLO DEL TERZO SETTORE

La rappresentanza del Terzo settore, come previsto nel paragrafo “Ruolo e partecipazione del Terzo Settore” contenuto nel Piano di Zona prevede un livello provinciale attraverso il Tavolo del Terzo settore istituito presso l’ASL di Lecco con deliberazione del D.G. ASL di Lecco n. 127 del 11/03/2010.

A livello distrettuale si prevede una rappresentanza del Terzo settore a livello istituzionale (partecipazione all’Assemblea Distrettuale) e una rappresentanza a livello tecnico (partecipazione all’Ufficio di Piano).

ART. 11 – COLLEGIO DI VIGILANZA

La vigilanza, la verifica ed il monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo di Programma è svolta da un Collegio composto dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci (o suo delegato), coadiuvato dal Presidente della Provincia (o suo delegato), da un rappresentante dell’Ente capofila, da un rappresentante dell’ASL di Lecco e da un rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Lecco, fra cui si individuerà il Presidente del Collegio di vigilanza.

Il Collegio di vigilanza una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione all’Assemblea Distrettuale e agli altri soggetti firmatari dell’Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di modifica, anche sostanziale, dei progetti.

ART. 12 – MODIFICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l’Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo, potendosi prevedere un suo aggiornamento in relazione ai compiti o alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori e a modifiche del documento di programmazione che dovessero incidere sui rapporti medesimi e alla variazione dell’Ente capofila, qualora sia avvenuta con le modalità di cui all’art. 4.

Eventuali modifiche al presente Accordo possono essere proposte dall’Ente capofila, oltre che dai singoli Comuni e dagli altri Enti firmatari e devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 13 – DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

La durata dell'Accordo di Programma è fissata in anni tre, con decorrenza dalla firma dell'Accordo e sino al 31 dicembre 2014; può essere prorogato anche per consentire l'ultimazione dei programmi e degli interventi previsti.

ART. 14 – ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'Accordo di Programma possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo.

L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori, non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del presente Accordo.

ART. 15 – CONTENUTI

Quanto premesso ed il *Documento Piano di Zona triennio 2012/2014* - allegato - costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma.

ART. 16 – PUBBLICAZIONE

L'Ente capofila si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l'avviso di deposito agli atti del presente Accordo di Programma.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, valgono le norme di cui alla legge 7/8/1990 n. 241 e il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di settore citate in premessa.

Letto , approvato e sottoscritto

Merate, 28 marzo 2012

	COMUNE	SINDACO O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	AIRUNO		
2	BARZAGO		
3	BARZANO'		
4	BRIVIO		
5	CALCO		
6	CASATENOV		
7	CASSAGO BRIANZA		
8	CERNUSCO LOMBARDONE		
9	CREMELLA		
10	IMBERSAGO		
11	LOMAGNA		
12	MERATE		
13	MISSAGLIA		

14	MONTEVECCHIA		
15	MONTICELLO BRIANZA		
16	OLGIATE MOLGORA		
17	OSNAGO		
18	PADERNO D'ADDA		
19	PEREGO		
20	ROBBIATE		
21	ROVAGNATE		
22	SANTA MARIA HOE'		
23	SIRTORI		
24	VERDERIO INFERIORE		
25	VERDERIO SUPERIORE		
26	VIGANO'		

	ENTE	PRESIDENTE O SUO DELEGATO	FIRMA - TIMBRO
1	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE		
2	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCO		
3	PROVINCIA DI LECCO		
4	AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO		